



04509/11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MariaStefania Di Tomassi

-Presidente -

Aldo Cavallo

-Consigliere -

Raffaele Capozzi

-Consigliere-

Antonella Patrizia Mazzei

- Relatore-

Paola Piraccini

-Consigliere-

Sent. n. sez. 1143/10

UP - 22/12/2010

R.G.N. 39988/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

... nato il 11/06/1967,
nel procedimento a carico di quest'ultimo,

avverso la sentenza del 23/06/2010 della Corte militare di appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonino Intellisano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte militare di appello, con sentenza in data 23 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona, emessa il 28 gennaio 2010 all'esito di giudizio abbreviato, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione militare, fermi i doppi benefici di legge, la pena di mesi quattro già inflitta a

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti € 2,66

il 2/2/2011

IL CANCELLIERE

12216085

riconosciuto responsabile del delitto di violata consegna aggravata, di cui agli artt. 120 e 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil. pace, perché, nella sua qualità di <maresciallo capo CC effettivo alla stazione Carabinieri > comandato per un servizio perlustrativo automunito (con turno dalle ore 19:00 alle ore 01:00), nel corso dello stesso, interrompeva la vigilanza per recarsi in località distante dal territorio di competenza. In tal modo abbandonava l'itinerario di servizio e violava le ricevute e conosciute consegne. Con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado. Fatto commesso il 17 febbraio 2009, in (GE)>.

2. La Corte d'appello ha respinto il primo motivo di gravame col quale il > aveva lamentato il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, osservando che, pur dovendosi escludere, sulla base delle emergenze processuali, che l'imputato avesse abbandonato l'itinerario di servizio, era rimasto tuttavia provato il nucleo fondante della contestazione criminosa consistente nell'interruzione del servizio di vigilanza per assolvere ad una esigenza privata, essendosi il > fermato, per sua stessa ammissione, presso il portone dell'abitazione della moglie separata per un tempo di circa 15 minuti, al fine di discutere sull'eventuale vendita della casa comune, e avendo, perciò, ridotto in modo significativo la misura della vigilanza dovuta, trattandosi, secondo la testuale motivazione della sentenza, <non di un fuggevole saluto serale all'ex coniuge ma della ritenuta necessità di affrontare un tema complesso, probabilmente di natura conflittuale e tale comunque da coinvolgere in misura non trascurabile, emotivamente e intellettualmente, il >

3. Avverso la predetta sentenza ricorre personalmente l'imputato, deducendo tre motivi.

3.1 Con il primo motivo il ricorrente reitera la denuncia di violazione della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, rilevando l'inosservanza e, comunque, l'erronea applicazione delle norme processuali in materia (artt. 516-520 cod. proc. pen.), da parte del giudice d'appello, il quale, pur di salvare la contestazione, avrebbe in essa individuato un nucleo fondante, rimasto oscuro nel suo contenuto in fatto (concreto comportamento tenuto) e in diritto (violazione di supposte prescrizioni); resterebbe, in ogni caso, insuperata la contraddizione tra la contestazione che postula l'abbandono dell'itinerario di servizio in violazione della consegna ricevuta, e la riconosciuta presenza della via degli > nel Comune di > luogo di residenza della moglie dell'imputato, nell'itinerario prescritto dall'ordine di servizio.

3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del giudice d'appello, dell'art. 120 cod. pen. mil. pace, nella lettura fattane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2000, la quale ha chiarito che l'incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, e il reato è quello proprio del militare comandato ad un servizio determinato cui siano assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna, da intendersi come determinazione tassativa e completa del comportamento da tenere senza spazi di discrezionalità da parte del destinatario dell'ordine.

L'esegesi costituzionale della norma, applicata nel caso concreto, evidenzerebbe, secondo il ricorrente, che egli si attenne rigorosamente alle prescrizioni impartitegli, rispettando itinerario e tempi indicati nell'ordine di servizio ricevuto, con la conseguenza che la Corte militare avrebbe erroneamente ravvisato nel suo comportamento gli elementi, materiale e psicologico, del delitto di violata consegna.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il travisamento della prova, con conseguente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di merito, infatti, dopo aver qualificato il delitto di violata consegna da parte di militare di servizio come reato di pericolo e non di danno, non avrebbe spiegato perché la breve sosta dell'imputato sulla soglia di casa della moglie separata avesse comportato la significativa riduzione della dovuta vigilanza, posto che tutte le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio furono osservate, e considerato che, secondo costante giurisprudenza di merito, una breve sosta anche per causa non di servizio, come ad esempio quella di ristoro al bar, non integra il reato *de quo*.

Sulla base dei predetti motivi il _____ ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo è infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte esclude la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, qualora la condotta ritenuta in quest'ultima rilevante ai fini dell'integrazione del reato contestato, ancorché non collimante con quella descritta nel capo di imputazione, sia stata prospettata dallo stesso imputato quale elemento a sua discolta o per farne derivare la sua responsabilità per un reato di minore gravità (c.f.r., tra le molte, Sez. 5, n.

23288 del 26/04/2010, dep. 16/06/2010, Nista, Rv. 247761; sez. 6, n. 20118 del 26/02/2010, dep. 26/05/2010, P.G. in proc. Faccani, Rv. 247330; sez. 2, n. 11082 del 12/10/2010, dep. 28/10/2010, Fichera, Rv. 217222; sez. 6, n. 5777 del 21/02/1995, dep. 18/05/1995, Sica, Rv. 201673).

Nel caso in esame il _____ ha addotto, a giustificazione del suo comportamento, la circostanza che la casa della moglie separata si trovasse lungo l'itinerario che la pattuglia avrebbe dovuto percorrere, aggiungendo che sia lui che il gregario, pur durante la censurata sosta, continuarono a vigilare attentamente il territorio.

Essendo, dunque, l'osservanza dell'itinerario prescritto nella consegna, in contrasto con la sua violazione enunciata nella contestazione criminosa, emersa dalla difesa sostenuta dallo stesso imputato, essa non può essere assunta, da sola, come elemento di diversità per denunciare la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Nell'applicare al caso concreto la norma incriminatrice di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, la Corte di merito non ne ha contraddetto l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2000, la quale, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità della medesima norma, ha sottolineato, da un lato, che la <consegna> deve essere precisa, nel senso che deve determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio, e, dall'altro, che il bene giuridico protetto è la funzionalità della prestazione (e non anche la disciplina militare), riconoscendo l'operatività del principio di offensività sia nella formulazione legislativa della norma, che persegue l'efficienza dell'attività attraverso la tassatività delle prescrizioni impartite nella consegna; sia nell'applicazione concreta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato.

La Corte di merito ha rilevato, nel caso in esame, più che la violazione delle singole prescrizioni accessorie, l'inosservanza della stessa consegna per l'arbitraria interruzione dell'attività di vigilanza, e ha valutato siffatta interruzione, non inferiore ad un quarto d'ora, idonea, anche per le motivazioni strettamente private che la ispirarono, a distogliere, emotivamente e intellettualmente, il militare dalla doverosa concentrazione nel servizio comandato, compiendo, pertanto, una corretta esegesi applicativa della norma

penale di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace al fatto contestato, con riguardo sia alla sua offensività materiale (interruzione della vigilanza benché senza deviazione dal percorso prescritto), sia alla oggettività giuridica (compromissione del corretto espletamento del servizio), senza trascurarne l'elemento psicologico integrato dal dolo generico ovvero dalla consapevole volontà di non rispettare puntualmente la consegna avuta.

6. Le osservazioni che precedono consentono di affermare l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame circa la pretesa omessa analisi dell'offensività, in concreto, del comportamento contestato al Ballanti, poiché la Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, ha ravvisato nella sosta attuata dall'imputato per scopi familiari in contesto di separazione coniugale, non omologabili alle finalità di ristoro e, in genere, di rafforzamento delle proprie energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio, secondo il non pertinente richiamo difensivo delle soste al bar per sorbire un caffè, una condotta del militare di servizio concretamente ostativa al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sul territorio, oggetto della consegna ricevuta, che configura, appunto, il reato contestato.

7. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 dicembre 2010.

Il Consigliere estensore
Antonella Patrizia Mazzei

Antonella P. Mazzei

Il Presidente
M. Stefania Di Tomassi

M. Stefania Di Tomassi

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 8 FEB. 2011



IL CANCELLIERE
Stefania Faiella

5